

**Capitolato Speciale d'Appalto**  
**Disciplinare per l'Affidamento mediante procedura aperta**  
**Contratto aperto**  
**Intervento di: ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SOCIALE ED INTEGRATA**

**Premessa**

Il Piano di Zona dell'Ambito S5, vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1079 del 15.03.02, avente ad oggetto "Indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione ed integrazione sociale di interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/00" e la Legge regionale n. 11/2007 "Legge per la Dignità e la Cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 Novembre 2000, N. 328", intende affidare la realizzazione di servizi/interventi di cui sotto, relativamente al proprio territorio, ad organismi e soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, così come previsti dalla normativa vigente.

Per il finanziamento del presente Servizio sono utilizzati: risorse economiche erogate dalla regione Campania ai sensi della Legge 328/00 ed ai sensi di Leggi regionali di settore, nonché fondi comunali che i comuni trasferiscono al Piano di Zona dell'Ambito S5.

**Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione**

Il servizio che si intende appaltare è il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SOCIALE (SAD) e di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) (cod. nomenclatore, in base alle indicazioni operative per l'aggiornamento dei Piani di Zona III annualità dei Piani di zona triennali in applicazione del I Piano sociale regionale- Decreto Dirigenziale n. 475 del 16/11/2011, E7 e E8)

Esso deve essere eseguito in maniera conforme al progetto generale di cui all'art. 10 del presente Capitolato, nonché al documento tecnico operativo che l'aggiudicatario presenta per la partecipazione alla gara.

Quest'ultimo, infatti, se presentato, diventa parte integrante degli impegni contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria, alla consegna del servizio, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, dello stato del servizio, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta (art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 28, direttiva 2004/18) con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall'art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dall'art. 4, comma 2, del d.p.c.m. 31.3.2001, dagli artt. 81, c. 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 44 della L.R. n. 03/07, nonché dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07) e dalla delibera regionale n. 1079\2002.

Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti Comuni afferenti all'Ambito S5: Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni.

Ai fini dell'offerta economica l'importo orario a base d'asta è di **€ 11,54** oltre IVA, se dovuta.

Non sono consentite offerte in aumento **a pena di esclusione**.

Le ore complessive destinate al servizio per 12 mesi sono presumibilmente pari a:

- per il SAD numero ore: 28.056
- per l'ADI numero ore: 33.232

Le ore effettive e il corrispondente importo saranno dunque eventualmente rideterminate al momento della stipulazione del contratto, a seconda della data effettiva di inizio del servizio ed in base alle risorse finanziarie programmate nel Piano Sociale di Zona della terza annualità del PSR.

Il numero presumibile di utenti che accedono al servizio è di circa 167 unità per il SAD e 123 per l'ADI.

L'importo presunto è da rideterminare in funzione del ribasso offerto, e secondo le specifiche indicate nell'offerta allegata al contratto. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

Per il finanziamento del presente Servizio sono utilizzati: risorse economiche erogate dalla regione Campania ai sensi della Legge 328/00 ed ai sensi di Leggi regionali di settore, nonché fondi comunali che i comuni trasferiscono al Piano di Zona dell'Ambito S5.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui la Regione Campania per qualsiasi motivo non dovesse erogare le risorse del FNPS, si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 60 e senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché, di recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale, così come previsto all'art. 10 e dunque in applicazione dell'art. 12 del D.M. n. 145\2000.

Il pagamento, inoltre, è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui all'art. 19 del Capitolato.

## Articolo 2 – Durata dell'affidamento

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato per mesi 12 decorrenti dalla data di effettivo inizio, salvo proroga.

Si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo proroga.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva di avvalersi della possibilità di proroga, ovvero della facoltà prevista dall'art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall'art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall'art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07.

Essendo volontà del Piano di Zona dell'Ambito S5 non interrompere l'erogazione delle prestazioni aventi carattere di indispensabilità, indifferibilità e necessità per la collettività, alla Ditta aggiudicataria sarà richiesta la perfetta continuità del servizio in corso; l'impresa, pertanto, si impegna ad essere pronta ad avviarlo dalla data comunicata dall'amministrazione, anche se entro tale data non è stata ancora consegnata la documentazione di cui all'art. 18. In tal caso è stabilito che l'amministrazione potrà procedere ad immediata revoca dell'affidamento nel caso in cui detta documentazione non venisse più trasmessa; pertanto, il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, preventivamente comunicata e accettata da quest'ultimo, sotto riserva di legge e nelle more dell'acquisizione della documentazione definitiva.

L'impresa, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità dei servizi.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio/intervento stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 60, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa. Il presente affidamento si connota infatti per la sua doppia natura di provvedimento amministrativo e di convenzione d'appalto di servizio e dunque soggiace alle regole del diritto privato e a quelle del diritto pubblico, in virtù della natura complessa della fattispecie.

## Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, all'art. 24 della L.R. n. 03/07 e alla DGRC n. 1079/2002:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani;
- b) le società commerciali;
- c) gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm.;
- d) le cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
- e) le piccole cooperative sociali, di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
- f) le ONLUS, di cui al D.L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.;
- g) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;
- h) le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
- i) i consorzi di cooperative, di cui all'art. 27 e seguenti del Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm. e all'art. 8 della legge n. 381/1991;
- j) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti, a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- k) i consorzi stabili con autonomia soggettività giuridica, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- l) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- m) le associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.), i raggruppamenti e i consorzi semplici privi di soggettività giuridica (artt. 2602 e ss. del c.c.);
- n) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del d. lgs. n. 240/91.

Non possono partecipare contemporaneamente alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti **richiesti per l'ammissibilità alla gara**, relativi a: 1) requisiti di ordine generale; 2) requisiti di idoneità professionale; 3) capacità economica e finanziaria; 4) capacità tecnica e professionale; 5) altre dichiarazioni, come da successivo art. 5.

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.

#### **Articolo 4 – Organizzazioni di volontariato**

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9\93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali – D.P.R. 03.05.01 -, della D.G.R.C. 1079/02, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale.

A tal fine si riporta il testo del punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02: "*ai sensi della legge 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto*".

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente per la gestione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Pertanto, le stesse non potranno in alcun modo partecipare alla presente gara. Invece, potranno partecipare alla gestione del servizio affiancando il soggetto aggiudicatario, solo nella fase successiva alla aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto.

#### **Articolo 5 – Requisiti per partecipare alla gara**

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, **pena l'esclusione** dalla stessa, relativi a:

- 5.1** requisiti di ordine generale;
  - 5.2** requisiti di idoneità professionale;
  - 5.3** capacità economica e finanziaria;
  - 5.4** capacità tecnica e professionale;
- come di seguito specificato.

I partecipanti devono inoltre rendere, **pena l'esclusione**, le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo **5.5**.

Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi conformemente agli allegati 1 e 1 bis del presente capitolato, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ove richiesto, essi devono essere dimostrati allegando apposita documentazione, come meglio specificato all'articolo 6.

**Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.**

##### **5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Autocertificare, ai sensi dell'art. 45 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, dell'art. 26 della L.R. n. 03/07, in combinato con la ulteriore vigente normativa, l'insussistenza delle seguenti cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- b) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice (vedasi sent. C.d.S., sez. V, n. 5892/05);
- f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- h) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
- i) che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente;
- j) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- k) che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), **oppure** l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (*segnare con una X il caso che interessa*):

- ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
  - ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
  - altro (precisare .....
- l) che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara, di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), specificando (*segnare con una X il caso che interessa*):
  - di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e succ. modd. e intt.;
  - di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e succ. modd. e intt. ma gli stessi si sono conclusi;
- m) la non concorrenza, per l'affidamento del servizio previsto dal presente Capitolato di organismi, singoli o partner di consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nei confronti dei quali sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del C.C.;
- n) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- o) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nella L. 626/94 e successive modificazioni;
- p) inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro eventuali sostituti, per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, salvo quanto previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti svantaggiati.

## 5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Autocertificare, ai sensi dell'art. 46 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 39 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 22 della L.R. n. 03/07, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, gli estremi dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06.

## 5.3 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Autocertificare, ai sensi dell'art. 47 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 41 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 27 della L.R. n. 03/07, la realizzazione, nel triennio 2008-2009-2010, di un fatturato globale, per un importo pari al doppio di quello posto a base d'asta e di un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (Servizi di assistenza domiciliare sociale ed integrata) per un importo pari a quello posto a base d'asta.

## 5.4 CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Autocertificare, ai sensi dell'art. 48 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 42 del D.lgs. n. 163/06, dell'art. 28 della L.R. n. 03/07 e della DGRC n. 1079/2002:

- la realizzazione, nel triennio 2008-2009-2010, di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara (Servizi di assistenza domiciliare sociale ed integrata) per un importo almeno pari a quello a base d'asta, presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati;
- la descrizione di fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 11/2007 ed in particolare con il servizio oggetto dell'appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell'oggetto sociale dei soggetti ammessi a partecipare alla gara deve essere prevista almeno una delle seguenti attività rivolte agli anziani: 1) Assistenza domiciliare; 2) Assistenza domiciliare integrata; 3) Attività finalizzate, in genere, all'assistenza, al reinserimento e all'aggregazione sociale;
- l'esperienza nel settore di attività oggetto del servizio (Servizi di assistenza domiciliare) di tre anni, con l'elenco dei principali servizi analoghi prestati, l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.

## 5.5 ALTRE DICHIARAZIONI

I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni:

- a) la denominazione del Soggetto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'organizzazione (conformemente, ove previsto, a quanto indicato dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento, dai provvedimenti di riconoscimento, da ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del singolo partecipante alla gara);
- b) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se già costituiti, la dichiarazione del Soggetto mandatario, che assume l'onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti;
- c) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se non costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del d.lgs. 163/06 e nell'art. 25 della L.R. n. 03/07;
- d) gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti alla gara, in particolare:
  - per le Cooperative sociali di tipo "A", "B", ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all'albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13

luglio 2004, n. 162 (vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682, emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative);

- per i Consorzi: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
- per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti: estremi dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea d'impresa e ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi, ovvero la dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione temporanea d'impresa e/o dai componenti del raggruppamento, di provvedere alla sua formale costituzione, in caso di aggiudicazione del presente Capitolato, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa; in ogni caso, ciascuno dei partecipanti deve presentare gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti;
- in caso di partecipazione di Organismi Pubblici, in qualità di partner di consorzi o raggruppamenti, questi devono presentare copia della Deliberazione, o atto equivalente, che autorizza la partecipazione dell'Organismo alla gara;

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed eventuali allegati;

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;

j) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, sia costituiti che non, l'indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto;

k) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;

l) l'impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;

m) recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo telegramma, sia a mezzo e-mail.

Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di **ordine generale** (§ 5.1), i requisiti di **idoneità professionale** (§ 5.2) e le **altre dichiarazioni**, di cui al paragrafo 5.5 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l'esclusione. Gli altri requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (§ 5.3) e alla capacità tecnica e professionale (§ 5.4) possono essere posseduti cumulativamente.

Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA' GIURIDICA (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 d.lg.C.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Consorzio nel complesso.

## Articolo 6 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)

**1. I soggetti che intendono partecipare alla gara** devono presentare domanda in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, **contenente le dichiarazioni – successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti da 5.1 a 5.5, di cui all'articolo 5**. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un'associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 1 bis).

**2.** In relazione alle dichiarazioni da produrre, si precisa che i partecipanti alla gara hanno il dovere di utilizzare, **a pena di esclusione**, i modelli predisposti, allegati n. 1 e n. 1/bis al presente Capitolato e di sottoscriverli. Hanno poi la semplice facoltà di allegare i certificati corrispondenti alle dichiarazioni sostitutive richieste.

**3.** I Soggetti che intendono partecipare alla gara che non producono, ovvero che producono in maniera incompleta oppure contrastante con il bando di gara e con il capitolato e i suoi allegati, la documentazione prevista dal presente articolo, **sono esclusi dalla gara stessa, se la violazione è prevista a pena di esclusione.**

**4.** I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare una busta, sigillata con ceralacca e firmata su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa), **pena l'esclusione dalla gara.** Sulla busta si deve riportare, **pena l'esclusione,** la seguente dicitura: "SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SOCIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA", nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

Il plico deve essere indirizzato Comune di Eboli, capofila dell'Ambito S5, via M. Ripa, Eboli (SA).

**5. Pena l'esclusione,** i Soggetti devono inserire nella busta unica, di cui al punto 4, n. 3 buste interne sigillate con ceralacca e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa), numerate come segue, contenenti:

a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: "Domanda e cauzione provvisoria per l'affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare Anziani sociale ed integrata", nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente:

- la domanda sottoscritta secondo il modello allegato, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con eventuale documentazione allegata, **a pena di esclusione dalla gara;**
- idonea dichiarazione bancaria o assicurativa per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall'art. 7 del presente Capitolato, **a pena di esclusione dalla gara;**
- la ricevuta del versamento del contributo di **€ 70,00** all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nelle forme previste dall'art. 7 del presente Capitolato, **a pena di esclusione dalla gara.**

b) BUSTA N. 2 (da aprire in fase segreta di valutazione), riportante la seguente dicitura: "Documentazione per la valutazione dell'offerta per il Servizio Assistenza Domiciliare Anziani Sociale ed Integrata", nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta in maniera conforme a quanto previsto all'art. 9, paragrafi 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1 e 9.2.2, a pena di non valutabilità dei rispettivi requisiti di qualità, dunque:

- (9.1.1) il "documento tecnico operativo" del Servizio per il quale concorre, a pena di non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, eventualmente corredato della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritto dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);
- (9.1.2) la relazione sugli "elementi migliorativi e aggiuntivi", pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, eventualmente corredata della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);
- (9.1.3) gli strumenti utilizzati per il "monitoraggio e valutazione del servizio", pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, i quali devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) ed eventualmente accompagnati da una relazione descrittiva;
- (9.2.1) la documentazione utile a dimostrare la "collaborazione con la rete dei servizi territoriali", pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);
- (9.2.2) la documentazione utile a dimostrare la "adeguatezza degli operatori coinvolti", pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici);
- 9.2.3 la documentazione utile a dimostrare la presenza di sedi operative sul territorio dell'Ambito S5. La sede operativa deve risultare alla data di pubblicazione del bando e deve evincersi dal certificato della C.C.I.A.A..

c) BUSTA N. 3 (da aprire in fase segreta di valutazione), riportante la seguente dicitura: "Offerta economica per l'affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare Anziani Sociale ed Integrata", nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente, **a pena di esclusione:**

- l'offerta economica per il Servizio per il quale si concorre, redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, **a pena di esclusione,** sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa);
- il piano finanziario, da redigere secondo le indicazioni di cui all'articolo 11.

**6.** La busta di cui al punto 4, contenente la documentazione di cui al punto 5, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, capofila del Piano di Zona dell'Ambito S5, Eboli (SA), tassativamente, **pena l'esclusione dalla stessa,** L'offerta deve pervenire tassativamente, **pena l'esclusione,** entro e non oltre le **ore 12.00 del 30° giorno dalla data**

**di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio online del Comune di Eboli** a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di servizio postale effettuato da un'agenzia autorizzata ai sensi di legge, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Eboli, ubicato in via M. Ripa – cap. 84025. In tutti i casi, **pena l'esclusione dalla gara, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Eboli (SA).**

**7.** Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, **a pena di esclusione** di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, **a pena di esclusione** di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto.

**8.** La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato, visto il vincolo dei termini di spesa predefiniti dall'Amministrazione Superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice dei finanziamenti.

**9.** L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico.

**10.** In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o all'annullamento dell'affidamento dell'incarico. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. E' fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato nel caso in cui l'aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto.

#### **Articolo 7 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva; Contributo all'Autorità sui contratti pubblici**

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% dell'importo complessivo a base d'asta (tariffa oraria x numero presumibile di ore), al netto di IVA, a garanzia delle attività affidate.

Ai sensi della Legge 10-6-1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
2. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

A pena di esclusione, la cauzione dovrà recare legalizzazione della firma da parte di notaio che, contestualmente, dovrà accertare i poteri dell'Agente sottoscrittore. **L'assenza di legalizzazione è motivo di esclusione dalla gara.**

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, **pena l'esclusione**, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fidejussioni, contenenti l'impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fidejussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, **pena l'esclusione**, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria.

Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari.

Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva.

Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara:**

- validità per almeno i 60 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA in ragione del 10% dell'importo complessivo a base d'asta (tariffa oraria x numero presumibile di ore), al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Ai sensi della Legge 10-6-1982 n. 348, la CAUZIONE DEFINITIVA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
2. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Nel documento della cauzione definitiva l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare :

- 1) di aver preso visione del presente Capitolato e degli atti in esso richiamati;
- 2) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, 1° comma, C.C.;
- 3) la validità della fideiussione fino a svincolo espresso dal Committente;
- 4) l'obbligo dell'Istituto a versare al committente, su sua semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
- 5) l'inefficacia nei confronti della stazione appaltante garantita dall'omesso versamento dei premi.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto.

L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Detta cauzione è restituita al termine del contratto, previa attestazione da parte della stazione appaltante, circa il regolare svolgimento dello stesso e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

**N.B.** In caso di **ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice** entrambi i documenti fideiussori dovranno essere rilasciati a favore della costituita A.T.I. o Raggruppamento o della costituenda A.T.I. o Raggruppamento, o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprese destinate a confluire nell'A.T.I. o nel Raggruppamento.

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono inoltre versare un contributo di **€ 70,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della deliberazione 03.11.2010 dell'Autorità medesima, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, per l'anno 2011.

Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La mancata esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 .03. 2007).

Nella causale del versamento devono essere riportati:

- il codice fiscale del partecipante;

il seguente codice identificativo di gara (**CIG**): **3692208A6B**.

-

La mancata esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento, nella busta di cui all'art. 6 punto 5, lettera a) del presente capitolato, è **causa di esclusione dalla gara** (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 marzo 2007).

## Articolo 8 – Commissione giudicatrice

Le domande e le offerte sono valutate dalla apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano.

La Commissione:

- a) verifica le domande pervenute e il possesso autocertificato dei requisiti ai fini dell'ammissione alla fase della valutazione delle offerte presentate;
- b) verifica la congruenza delle offerte con i relativi progetti con le specifiche tecniche descritte dal presente Capitolato;
- c) valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa, coniugata con l'accertamento di caratteristiche sostanziali di qualità;
- d) aggiudica la gara, in via provvisoria, e salvo determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva, all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, attribuito applicando la procedura di valutazione di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

La Commissione perviene all'aggiudicazione procedendo attraverso le seguenti fasi:

- preselezione (apertura plico esterno, di cui all'art. 6, comma 4, e busta n. 1, di cui all'art. 6, comma 5): esclusione delle offerte presentate non in conformità con le norme stabilite a pena di esclusione, apertura della busta correttamente presentata contenente la documentazione preliminare della domanda con le autocertificazioni, la cauzione provvisoria, la fideiussione sul requisito economico-finanziario, la ricevuta del versamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, eventuali allegati; definizione dei Soggetti da ammettere o meno alla fase di valutazione delle offerte, attraverso la verifica dei requisiti formali. Tale fase si svolge in seduta pubblica;

- aggiudicazione (apertura buste n. 2 e n. 3, di cui all'art. 6, comma 5): valutazione qualitativa dell'offerta ai sensi delle lettere b) e c) del punto 5 dell'art. 6, nonché degli artt. 9 e 10 del presente Capitolato. Tale fase si svolge a porte chiuse (ex plurimis T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 dicembre 2001, n. 2031 Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2718).

Di tutto il lavoro della commissione saranno redatti appositi verbali, successivamente approvati con determina dirigenziale.

Resta inteso che:

**Verranno escluse le offerte che :**

- risultino non soddisfare i requisiti minimi richiesti;
- siano condizionate, o espresse in modo indeterminato, o anormalmente difformi dal prezzo a base dell'appalto.

**Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte** presentate da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla gara, in base ai requisiti di cui all'articolo 5.

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice o della Commissione tecnica il potere di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, salvo il caso di clausola a pena di esclusione. La richiesta di integrazione implica la necessaria condizione dell'avvenuta presentazione di certificati, documenti o dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco, ma deve nel contempo rispettare l'interesse connesso e conseguente del rispetto del principio della par condicio (Cons. di Stato, Sez. V - 2 marzo 1999, n. 223; n. 357 del 2003).

Le clausole del bando di gara, non assistite da espressa sanzione di esclusione, vanno interpretate nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico assicurare un ambito più vasto di valutazioni e quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili ( ex plurimis Cons. Stato Sez. VI - dec. n. 481 del 12/06/92, con richiami a Sez. V dec.ni n. 794 del 18/11/1982 e n. 129 del 04/03/1985; T.A.R. Palermo Sez. I - sent. n. 360/1998).

In caso di necessità di approfondimento da parte della Commissione per la soluzione di casi dubbi, da effettuarsi anche attraverso la ricerca e la consultazione di decisioni giurisprudenziali adottate per casi analoghi, rimane nel potere della stessa la sospensione della seduta, evidentemente garantendo le misure di sicurezza per la conservazione degli atti mediante custodia in locale idoneo da parte del segretario della Commissione ( ex plurimis Consiglio Stato, sez. V, 7 maggio 1994, n. 442).

Per i casi di cessione di ramo d'azienda si applicheranno gli indirizzi della Giurisprudenza in materia.

(ex plurimis Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. V, 2 dicembre 1999, causa c/176/98; Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2718; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 14 aprile 1998, n. 225; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 giugno 2000, n. 2436).

## Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione

La gara è aggiudicata **all'offerta qualitativamente** più adeguata al Servizio richiesto, **nonché economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dagli artt. 4, comma 2, del d.p.c.m. 31.3.2001, dagli artt. 81, c. 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 44 della L.R. n. 03/07.

La griglia di valutazione è elaborata ai sensi della DGRC n. 1079/2002 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07).

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato, in base ai requisiti che attengono alla **qualità dell'offerta** (Corte di giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT).

Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

### Griglia di Valutazione

N.	Dimensione qualitativa	Criterio qualitativo	Punteggio
9.1	QUALITA' DEL SERVIZIO - cfr. allegato a), dimensione "X3", della D.G.R.C. 1079/02, <b>max punti 50</b> , così suddivisi:	9.1.1 Documento tecnico operativo	Max 30 punti
		9.1.2 Elementi migliorativi e aggiuntivi	Max 10 punti
		9.1.3 Valutazione e monitoraggio	Max 10 punti
9.2	QUALITA' ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), dimensione "X2", della	9.2.1 Collaborazione con la rete dei servizi territoriali	Max 10 punti

	D.G.R.C. 1079/02, <b>max punti 35</b> , così suddivisi:	9.2.2 Adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti	Max 25 punti
9.3	QUALITA' ECONOMICA - cfr. allegato a), dimensione "X1", della D.G.R.C. 1079/02, <b>max punti 15</b>	9.3.1 Prezzo offerto	Max 15 punti
			Max 100 punti

A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione.

### **9.1 Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO - cfr. allegato a), dimensione "X3", della D.G.R.C. 1079/02**

#### **9.1.1 Criterio qualitativo: documento tecnico operativo**

**Peso: max 30 punti**, così assegnati in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito e al successivo articolo 10:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione del documento o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) max 10 punti per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- c) max 20 punti per documento valutato in modo discretamente adeguato;
- d) max 30 punti per documento valutato in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla **strutturazione operativa** che i partecipanti al bando intendono dare al servizio, sulla base del progetto generale di cui al successivo articolo 10.

In particolare il documento dovrà contenere: metodologia, dettaglio delle prestazioni, modalità e tempi di organizzazione del servizio (turni, mansionario, tempi di attivazione e riattivazione del servizio, adeguamento orario all'utenza, ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:

- 1) Completezza, chiarezza e rispondenza alle finalità, alle azioni, agli obiettivi e alle metodologie indicate nel capitolato;
- 2) Adeguatezza delle metodologie adottate;
- 3) Capacità di lettura dei bisogni espressi dai destinatari degli interventi;
- 4) Modalità di presa in carico degli utenti;
- 5) Pianificazione del servizio;
- 6) Definizione di standard di qualità del servizio (es: rapporto operatori/utenti; ecc.) e di strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- 7) Economicità;
- 8) Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- 9) Possesso di certificazioni di qualità, relative ai Soggetti partecipanti ovvero ai Servizi/Interventi da questi offerti (es: certificazione I.S.O. 9000; ecc.).

*N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata, esclusivamente, se il Soggetto che partecipa alla gara fornisce il "documento tecnico operativo" di cui all'art. 6, punto 5, lett. b), 1° trattino del presente Capitolato.*

#### **9.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e innovativi**

**Peso: max 10 punti**, così assegnati in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) max 3 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato;
- c) max 7 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato;
- d) max 10 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto tecnico di dettaglio. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo del piano finanziario di cui all'art. 11, e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi:

- 1) proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento;
- 2) strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio oggetto del presente Capitolato;
- 3) compartecipazione (in termini di spesa, struttura, strumenti, materiali di consumo, ecc.);
- 4) sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà.

*N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata esclusivamente se il Soggetto che partecipa alla gara fornisce la relazione su "elementi migliorativi e innovativi" di cui all'art. 6, punto 5, lett. b), 2° trattino del presente Capitolato.*

### **9.1.3 Criterio qualitativo: monitoraggio e valutazione**

**Peso: max 10 punti**, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;
- b) max 4 punti per strumenti di monitoraggio costante del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell'utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte;
- c) max 3 punti per strumenti di valutazione del lavoro svolto (strumenti per la valutazione complessiva trimestrale del servizio);
- d) max 3 punti per strumenti di rendicontazione del lavoro svolto (vedasi in proposito il successivo articolo 19).

Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del servizio (es. schede, questionari, ecc.), corredati da un'eventuale relazione descrittiva degli stessi.

*N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata esclusivamente se il Soggetto che partecipa alla gara fornisce gli strumenti di monitoraggio e valutazione (ed eventuale relazione) di cui all'art. 6, punto 5, lett. b), 3° trattino del presente Capitolato.*

## **9.2 Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), dimensione "X2", della D.G.R.C. 1079/02 -**

### **9.2.1 Criterio qualitativo: Collaborazione con la rete dei servizi territoriali (previsione di conoscenza qualitativa del territorio, di potenziamento della visibilità delle attività).**

**Peso: max 10 punti**, così assegnati in proporzione al grado di integrazione territoriale, tale da favorire il raccordo con le risorse del territorio, in particolare con altri soggetti previsti dall'art. 1 della L. 328/00, al fine di perseguire obiettivi di inserimento e integrazione sociale:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;
- b) max 5 punti, uno per ciascuna autocertificazione o certificazione in grado di dimostrare lo svolgimento di servizi sociali, socio-assistenziali o socio-sanitari con altri attori delle reti dei servizi territoriali (es. ASL, scuole, terzo settore, ecc.) di territori in cui si è operato o si opera attualmente. Esse devono contenere, pena la non valutazione del presente criterio, il luogo ove si è svolto il servizio, la sua durata e una sintetica descrizione delle attività svolte;
- c) max 5 punti, uno per ciascun accordo o lettera di intenti sottoscritto da parte degli attori della rete dei servizi territoriali (es. ASL, scuole, terzo settore, ecc.) dell'ambito S5, allegati ad apposita relazione che dimostri il/i percorso/i di integrazione che sarà realizzato/i in caso di aggiudicazione.

*N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata esclusivamente se il Soggetto che partecipa alla gara fornisce le apposite autocertificazioni o certificazioni o documentazioni di cui all'art. 6, punto 5, lett. b), 4° trattino del presente Capitolato.*

### **9.2.2 Criterio qualitativo : Adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti**

**Peso: max 25 punti**, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;
- b) max 4 punti per la relazione sul personale redatta in maniera adeguata a quanto di seguito specificato;
- c) max 11 punti per attività di formazione continua già promossa e certificata per gli operatori;
- d) max 10 punti per la capacità di contenimento del turn over del personale impiegato e presenza di forme contrattuali stabili a tempo indeterminato.

Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui alla lettera b), una relazione sull'organizzazione del personale impiegato nel servizio. Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione sulla tipologia del personale impiegato, sulle modalità e sull'organizzazione:

- 1) Modalità di reperimento, selezione ed impiego del personale;
- 2) Adeguata qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- 3) Modalità di conferma del personale già operante, al fine di non creare disagi all'utenza favorendo la continuità dell'intervento educativo e il contenimento del turn over degli operatori;
- 4) Struttura organizzativa del personale: organigramma completo di profili, mansioni, impegno orario (se corrispondente ai limiti dei CCNLL oppure diverso e perché), ecc.

Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, di cui alla lettera c), la strutturazione del programma di massima relativo alla formazione già effettuata e in itinere per gli operatori, contenente la descrizione e il monte ore dei moduli formativi proposti. L'attribuzione del punteggio avverrà nel modo seguente:

- 2 punti fino a 25 ore di formazione;
- 4 punti da 26 a 50 ore di formazione;
- 6 punti da 51 a 100 ore di formazione;
- 9 punti da 101 a 200 ore di formazione;
- 11 punti oltre 200 ore di formazione.

Si chiede, invece, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui alla lettera d), la documentazione attestante l'esistenza di forme contrattuali stabili a tempo indeterminato, in ragione di un punto per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data della pubblicazione del bando.

*N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata esclusivamente se il Soggetto che partecipa alla gara fornisce le apposite documentazione e autocertificazione di cui all'art. 6, punto 5, lett. b), 5° trattino del presente Capitolato.*

### **9.3 Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA - cfr. allegato a), dimensione "X1", della D.G.R.C. 1079/02 -**

#### **9.3.1 Criterio qualitativo: economicità (in relazione al mantenimento della qualità complessiva dell'offerta)**

**Peso: max 15 punti:**

- **0 punti:** per un importo pari a quello messo a bando;
- **10 punti:** ribasso fino all'1% rispetto all'importo messo a bando;
- **5 punti:** 1 punto per ogni ulteriore ribasso pari allo 0,001 sull'importo messo a bando da aggiungere al precedente 1%, fino a max 5 punti.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, attestazione sottoscritta dal/dai legale/i rappresentante/i, indicante il prezzo offerto e l'eventuale ribasso praticato rispetto all'importo a base di appalto.

***N.B.: la presente dimensione qualitativa è richiesta a pena di esclusione.***

Per le offerte anomale trovano applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/06, nonché l'art. 46 della L.R. n. 03/07.

<b>Articolo 10 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato a base d'asta</b>
-------------------------------------------------------------------------------------

Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme al progetto generale di seguito descritto, nonché al documento tecnico operativo e agli altri documenti tecnici che l'aggiudicatario ha eventualmente presentato per la partecipazione alla gara. Quest'ultimo, infatti, se presentato, diventa parte integrante degli impegni contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario.

**Finalità:**

Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-sanitarie, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio domiciliare sociale è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione, mentre la finalità del servizio socio-sanitario è quella di favorire la permanenza dell'anziano non autosufficiente nel suo ambiente di vita e di consentirgli una soddisfacente vita di relazione, evitando la istituzionalizzazione e la ospedalizzazione.

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari, in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia delle persone e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, nonché di elevare la qualità della vita degli stessi e di evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.

Le prestazioni assistenziali consistono in attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività quotidiane, di assistenza tutelare e, più in generale, di attività di sostegno della personalità e di integrazione nella vita sociale comunitaria.

Il servizio di assistenza domiciliare anziani sociale (ADS) ed integrata (ADI) sono disciplinati dai Regolamenti ADI e ADS approvati dal Coordinamento Istituzionale .

**L'Assistenza Domiciliare a carattere Sociale (ADS)** è un servizio rivolto ad anziani con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie non sufficientemente in grado di assicurare l'assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa.

La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, che prestazioni assistenziali. Il servizio di ADS deve comprendere un pacchetto di prestazioni indirizzate al sostegno di

carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle attività di base della vita quotidiana dell'anziano quanto per lo svolgimento di attività strumentali.

**L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)** è un servizio a carattere socio-sanitario che prevede, attraverso un percorso congiuntamente programmato ed una progettazione assistenziale individualizzata, l'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali, fornite dall'ambito, e delle prestazioni sanitarie, fornite dal distretto sanitario dell'ASL.

L'ADI è un servizio rivolto ad anziani non autosufficienti e/o di recente dimissione ospedaliera, che necessitano, oltre a prestazioni di assistenza domiciliare sociale anche di prestazioni sanitarie che possono essere erogate in un contesto domiciliare e che non richiedono, pertanto, il ricovero in strutture residenziali sanitarie o ospedaliere. La finalità del servizio è quella di limitare la permanenza o il ricovero degli anziani in strutture sanitarie ed ospedaliere e di favorire la continuità delle relazioni sociali, limitando il rischio di emarginazione sociale, e di prevenire la degenerazione del quadro clinico oltre che di fornire prestazioni di cura della persona e della salute.

#### **Obiettivi:**

- Mantenere/migliorare la capacità di autonomia dell'individuo e del nucleo familiare attraverso azioni di sostegno e di stimolo;
- Raccordare le risorse della famiglia con le risorse dell'ambiente esterno;
- Assicurare globalità, unitarietà e continuità agli interventi;
- Distribuire equamente l'attività socio-assistenziale su tutto il territorio;
- Uniformare i criteri e le modalità di accesso al servizio;
- Integrare gli interventi socio-assistenziali con gli interventi sanitari, introducendo criteri di flessibilità;
- Verificare l'efficacia degli interventi.
- garantire il livello numerico di assistiti su tutto il territorio dell'ambito nel rispetto del relativo progetto personalizzato;
- integrazione tra le prestazioni sanitarie erogate dall'ASL e quelle sociali programmate;
- distinguere le prestazioni di aiuto domestico per la pulizia dell'alloggio, lavaggio e cambio della biancheria e preparazione dei pasti dalle prestazioni sociali garantite dall'operatore OSA (sostegno psicologico, igiene e cura della persona e segretariato sociale);
- valutazione dei soli casi socio-sanitari in UVI distrettuali;
- verifica della qualità del servizio, nel rispetto del progetto personalizzato, in base al grado di soddisfacimento e in base al grado di raggiungimento degli obiettivi individuati per ogni assistito.

#### **Destinatari:**

Il servizio si rivolge a persone residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale S5, escluso Battipaglia, in età superiore a 65 anni.

Il numero presumibile di utenti che accedono al servizio è di circa 167 unità per il SAD e di 123 per l'ADI per un monte ore complessivo di circa n. 28.056 ore per il SAD e di circa n. 33.232 ore per l'ADI.

#### **Localizzazione dell'intervento:**

Il servizio che si intende appaltare con il presente capitolato dovrà essere svolto nei seguenti Comuni afferenti al Piano di Zona dell'Ambito S5: Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni.

#### **Azioni specifiche di intervento:**

Il Servizio/intervento dovrà essere strutturato in relazione ai bisogni dei singoli destinatari risultanti dai relativi progetti individualizzati.

Il Piano di Zona, attraverso gli organismi territoriali (Segretariato Sociale e Servizio Sociale Territoriale) esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

#### **Principali prestazioni rese direttamente ai soggetti assistiti**

Gli interventi previsti sono:

- **ADS a bassa intensità socio-sanitaria:**
  - anziani che vivono soli, parzialmente autosufficienti, che abbisognano di prevalente assistenza/aiuto per l'igiene della persona; pulizia dell'alloggio; lavaggio/cambio della biancheria; svolgimento di pratiche amministrative; preparazione dei pasti; accompagnamento presso uffici; sostegno per la mobilità assistita; accompagnamento per le visite a parenti, anche presso le dimore degli anziani e disabili; accompagnamento per la fruizione di luoghi di interesse culturale e ludico-ricreativo.
- **ADI ad alta intensità socio-sanitaria:**
  - Anziani che hanno bisogno di assistenza sanitaria a domicilio (prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare per periodi limitati pluripatologie e/o dimissione protetta (*BPCO, ictus, patologie cerebrovascolari, neoplasie, fratture*) al fine di ridurre ricoveri in strutture residenziali e ospedaliere. Le prestazioni sono quelle previste dalle Linee Guida ADI allegato 3.

#### **Metodologia di intervento per il servizio ADI:**

La metodologia adottata già dalle precedenti annualità si basa sulla progettazione personalizzata elaborata dall'équipe di valutazione distrettuale integrata (UVI) con l'apporto di strumenti operativi di valutazione multidisciplinari:

1. Scheda S.W.A.M.A;
2. Scheda di accesso al sistema dei servizio socio-sanitari
3. Progetto assistenziale individualizzato (PAI)
4. Parametro ISEE.

#### **Metodologia di intervento per il servizio SAD**

La metodologia adottata si basa sulla progettazione personalizzata elaborata dal gruppo di lavoro appositamente costituito con l'apporto di strumenti operativi di valutazione multidisciplinari

1. Scheda SFAR;
2. Progetto personalizzato;
3. Parametro ISEE.

L'intervento si deve configurare come lavoro di rete che viene ad organizzarsi ed a progettarsi intorno al nucleo familiare dell'anziano. Si privilegia il lavoro di gruppo, multidimensionale, con supervisione costante degli operatori e monitoraggio dell'intervento.

Il Servizio dovrà essere assicurato attraverso l'impiego di operatori qualificati e mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Le prestazioni dovranno essere svolte, di norma, in orario diurno, dal Lunedì al Sabato.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve garantire, in tempi brevi, le attivazioni o riattivazioni del servizio, assumendosi tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

L'accesso al servizio avviene su richiesta da presentare presso i Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Piano di Zona dell'Ambito S5 o presso il Distretto Sanitario n. 64 dell'ASL.

#### **Articolo 11 – Piano finanziario**

**A pena di esclusione**, i concorrenti devono redigere apposito Piano Finanziario, coerente con l'offerta economica di cui all'art. 6, punto 5, lettera c), primo trattino e all'art. 9, paragrafo 9.3.1 del presente Capitolato.

Il Piano Finanziario deve essere espresso **in valore percentuale e in valore assoluto, facendo riferimento sia all'importo della tariffa oraria offerta, sia all'importo complessivo offerto del progetto.**

Esso, inoltre, deve essere scomposto nelle presenti voci:

- risorse umane;
- oneri di gestione: utenze, fitti, manutenzione ordinaria, oneri generali dell'organizzazione;
- aliquota IVA, se dovuta.

Nella voce "risorse umane" sono riconoscibili costi per:

- max 2 figure addette al coordinamento;

Nel caso in cui i concorrenti **non presentino** la dichiarazione di cui al paragrafo 9.2.2, lettera d), relativa all'utilizzo di forme contrattuali stabili per il personale, la percentuale attribuita alla voce "risorse umane" rispetto al totale **deve essere pari almeno al 95% della tariffa oraria offerta, pena l'esclusione dalla gara.**

Il Piano Finanziario deve essere elaborato in maniera coerente con la ragione sociale e la natura, prevista da statuto e/o albi e/o registri di riferimento, dei Soggetti che partecipano alla gara.

#### **Articolo 12 – Variazioni quantitative dell'appalto**

Trattandosi di appalto di servizi avente anche la natura di somministrazione e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato deve garantirne l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto. Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in caso di nuove utenze e zone fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto.

A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicatore comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18-11-1923, n.

2440 e 120 del R.D. n. 827\24, pertanto l'aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero presumibile di anziani destinatari del servizio.

In caso di aumento del numero degli utenti, il Piano di Zona provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

La misura dell'integrazione contrattuale sarà pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio prevista in più rispetto a quelle preventivate.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145\2000. l'aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto a quelle preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

Resta ferma in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall'art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall'art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, così come la proroga del servizio appaltato alle stesse condizioni.

### **Articolo 13 – Personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato**

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali. Il personale dell'impresa deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell'orario di lavoro.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. La Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a rispettare e far rispettare dal personale impiegato, le disposizioni di cui alla L. 146/90 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali.

L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato.

All'avvio del servizio la ditta dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Capitolato.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti.

Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Se durante il periodo di gestione contrattuale, unità di personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato incorrono in procedimenti penali che, a norma di legge, non sono compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a esonerarlo dal servizio e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione.

Il personale richiesto è il seguente:

1. max. 2 figure addette al coordinamento;
2. min. 43 figure di operatori OSA ed OSS.

La figura con funzioni di coordinamento del personale a contatto diretto con l'utenza deve essere in possesso del diploma di assistente sociale e dell'esperienza professionale idonea a svolgere tale funzione. Essa è diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione dei servizi e deve essere sempre reperibile e deve attenersi a tutte le indicazioni della stazione appaltante, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati ed essere presente in modo costante, su richiesta, presso la sede del Piano di Zona e dei Comuni ove si svolge il servizio. L'operatore socio-assistenziale deve essere in possesso di idonea qualifica professionale di OSA o OSS.

Il personale a contatto con l'utenza dovrà garantire un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile, dovrà essere dotato di abbigliamento adeguato allo svolgimento dei compiti assegnatigli e di tesserino di riconoscimento. Il personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo, cercando di coinvolgere gli uni e gli

altri e invitandoli al dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. Il personale impiegato nel servizio sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale impegnato per le prestazioni sopra elencate deve inoltre avere i seguenti requisiti:

- capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità;
- capacità di rispettare il programma predisposto dall'assistente sociale;
- capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

L'aggiudicatario accetta di mantenere, in linea di massima, la stabilità del rapporto tra operatore e persona anziana al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra l'erogatore delle prestazioni e la persona assistita.

L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona anziana assistita.

In presenza di oggettive e verificate difficoltà nel reperire personale in possesso dei requisiti richiesti la Ditta aggiudicataria potrà avvalersi, solo ai fini di garantire la continuità del servizio in caso di sostituzione di personale titolare assente e per periodi limitati, di operatori privi dei requisiti suddetti.

#### **Articolo 14 – Assicurazioni**

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- assicurazione INAIL obbligatoria per legge;
- polizza assicurativa contro gli infortuni;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio/intervento si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio/intervento previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

#### **Articolo 15 – Trasporti, locali, arredi, attrezzature e materiali di consumo**

Trasporti, locali, arredi, attrezzature e materiali di consumo non sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice del presente appalto e pertanto sono a totale carico dell'aggiudicatario, il quale indica tra gli elementi migliorativi l'eventuale fornitura degli stessi.

Il servizio di trasporto ed accompagnamento dei destinatari del Servizio/Intervento, se proposto dal Soggetto aggiudicatario, deve essere adeguato al tipo di utenza servita e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso modo, nel caso in cui il Soggetto aggiudicatario fornisca locali, arredi e attrezzature per lo svolgimento del Servizio/Intervento, questi devono possedere i requisiti strutturali, le autorizzazioni al funzionamento, la certificazione di conformità secondo le previsioni della normativa vigente.

Il Soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in ragione del proprio servizio di trasporto, locali, arredi, attrezzature e materiali di consumo. La stessa deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento ai destinatari, all'Amministrazione aggiudicatrice e al personale impiegato.

#### **Articolo 16 – Efficacia del contratto**

Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, sotto riserva di legge e nelle more della sua stipula formale, sussistendo la necessità di non interrompere la continuità delle prestazioni, in attesa dell'acquisizione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Articolo 17 – Recesso dell'Amministrazione Aggiudicatrice**

Ai sensi dell'art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo

a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua notificazione.

#### **Articolo 18 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto**

La Ditta aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta, decorsi i quali potrà svincolarsi. Successivamente all'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all'articolo 7 del presente capitolato.
2. Accertamenti penali per le persone tenute alla verifica:
  - Certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55\90 e 3 Legge 1423\56);
  - Certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.);
  - Certificato antimafia (informazione: richiesta alla Prefettura - U.T.G. con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione antimafia).
3. Certificazioni fallimentari:
  - Certificato Camera Commercio per assenza di procedure fallimentari, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in altra situazione analoga derivante da una procedura simile previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
  - Certificato cancelleria fallimentare del Tribunale che attesti che non sono state avviate le procedure di cui al punto precedente.
4. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.
5. Autocertificazione del legale rappresentante (DPR 445/2000) di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato **deve contenere espressamente le seguenti prescrizioni:**
  - a) risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto;
  - b) contenere la procura conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo;
  - c) contenere mandato gratuito e irrevocabile, se non per giusta causa, e la cui revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione;
  - d) rappresentanza al mandatario, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia, l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti;
  - e) la facoltà per l'amministrazione, in caso di fallimento e/o di liquidazione volontaria dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato, ovvero di recedere dal contratto;
  - f) l'impegno dell'impresa mandataria, in caso di fallimento e/o liquidazione volontaria di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ad eseguire il servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti o indicando altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità.
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario avesse presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 9.2.2., lettera d), relativa all'utilizzo di forme contrattuali stabili per il personale, è necessario presentare copia dei contratti stipulati o altri documenti da cui risulti l'effettiva assunzione del personale stesso a tempo determinato o indeterminato, pena la revoca sanzionatoria o l'annullamento dell'affidamento dell'incarico.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata, quali:

- il "documento tecnico operativo";
- gli "elementi migliorativi e aggiuntivi";
- gli strumenti utilizzati per "monitoraggio e valutazione del servizio";
- la "collaborazione con la rete dei servizi territoriali";
- la "adeguatezza degli operatori coinvolti";
- il programma della formazione degli operatori;
- il piano finanziario.

Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni.

In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione

Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito.

L'Aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto, previo eventuale versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, il cui ammontare è comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice contestualmente alla data fissata per la stipula del contratto.

L'Aggiudicatario prende atto che nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio è scisso con comunicazione scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, che pone a carico dell'Aggiudicatario inadempiente le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

**L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.**

#### Articolo 19 – Liquidazione fatture

L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) relazione sull'andamento del servizio;
- b) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, all'ora di eventuali interruzioni, sospensioni e ripresa della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;
- c) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza: coordinamento, équipe, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, formazione e aggiornamento, altre attività specificate e motivate;
- d) elenco degli utenti ai quali è stato effettuato il servizio, con il dettaglio, per ciascun utente, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, all'ora di eventuali interruzioni, sospensioni e ripresa della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;
- e) rendicontazione dei costi sostenuti per le risorse umane necessarie allo svolgimento dei servizi eseguiti e per gli oneri di gestione generali, con allegati documenti giustificativi;
- f) copie delle buste paga di ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non, con allegati assegni o altri documenti attestanti l'effettivo pagamento del compenso mensile ad essi spettante (N.B.: non è ammesso il pagamento in contanti);
- g) copie dei documenti attestanti il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali di ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non (Mod. F24 o altro);

I documenti sopra elencati possono essere riferiti ad avanzamenti di spesa **mensili o massimo bimestrali** e devono pervenire al Comune di Eboli, capofila dell'Ambito S5, con **cadenza massima trimestrale**. Essi sono tutti necessari per la disposizione di pagamento da parte del responsabile amministrativo dell'ente aggiudicatore.

In caso di ritardo nella presentazione della rendicontazione superiore al periodo massimo del trimestre si disporrà, a titolo di penale, la **riduzione del 5%** del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a liquidare un primo acconto pari al 10% dell'importo aggiudicato al momento dell'avvio del servizio, previa stipula del contratto e presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 18 del presente capitolato. Le successive liquidazioni avverranno con cadenza massima trimestrale, previa rendicontazione delle spese sostenute nel mese o bimestre di riferimento e previa verifica positiva dell'esecuzione del servizio e della congruità e completezza della rendicontazione. Il saldo relativo all'ultimo 10% dell'importo aggiudicato sarà liquidato solo ed esclusivamente se l'aggiudicatario consegnerà nel pieno rispetto delle modalità suddette l'ultima rendicontazione del servizio.

Non sono, in ogni caso, posti in pagamento importi non previsti dal provvedimento di affidamento del servizio. Non si dà corso ad alcun pagamento se il Soggetto aggiudicatario non ha curato, presso l'Amministrazione aggiudicatrice, gli adempimenti stabiliti per la validità del contratto stesso.

Le somme spettanti all'Aggiudicatario per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione non possono essere dal medesimo cedute, nè delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l'eventuale normativa di esenzione.

Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es.: pagamento a mezzo bonifico bancario con spese a carico dell'impresa), su richiesta dell'impresa stessa, senza che ciò, tuttavia, comporti diversa domiciliazione dell'obbligazione; le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio della Stazione Appaltante (cd. obbligazione *quèrable*).

L'impresa, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non.

## **Articolo 20 – Verifiche e controlli**

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attuano i servizi, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo.

L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale, verbale, a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora i servizi per intero ovvero parzialmente contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice non sono tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

## **Articolo 21 – Principi sull'erogazione dei servizi (Direttiva del PCM del 27/10/94)**

La ditta aggiudicataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che di seguito si riassumono.

### **Eguaglianza**

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali.

### **Imparzialità**

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

### **Continuità**

L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, la ditta aggiudicataria deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.

### **Partecipazione**

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della ditta aggiudicataria. L'utente ha il diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso della ditta aggiudicataria. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

L'utente può produrre memorie e documenti, nonché prospettare osservazioni e formulare suggerimenti affinché si ottenga un miglioramento del servizio reso dalla ditta aggiudicataria che dovrà fornire immediato riscontro all'utente

circa le segnalazioni e le proposte da esso prodotte.

La ditta aggiudicataria acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

### **Standard**

La ditta aggiudicataria individua i fattori determinanti gli standards di qualità e di quantità dei servizi erogati, dei quali assicura il rispetto. L'osservanza degli standard non è soggetta a condizioni. Una loro deroga è ammessa solo nei casi in cui i risultati ottenuti siano più favorevoli per i Clienti (utenti finali e Piano di Zona). La definizione degli standard verrà effettuata dalla ditta aggiudicataria entro 4 mesi dalla approvazione del presente contratto, e dal Piano di Zona esplicitamente accettati. Gli standard proposti avranno carattere sperimentale per l'anno in corso. Gli standard vengono rivisti e aggiornati per adeguarli alle nuove esigenze, tenendo sempre in considerazione l'obbligo di ridurre al minimo il disagio per l'utente.

### **Informazione degli Utenti**

La ditta aggiudicataria assicura agli utenti serviti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio erogato, pubblica gli esiti delle verifiche eseguite sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati, nel rispetto degli standards; informa tempestivamente gli utenti circa ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio. La ditta aggiudicataria e i suoi dipendenti sono tenuti a trattare i clienti (cittadinanza e Piano di Zona) con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. La Carta dei Servizi costituirà lo strumento base per la gestione di questi rapporti.

### **Rimborso**

La ditta aggiudicataria prevederà, entro 30 giorni, o diverso termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla stipula del contratto, forme di rimborso ai clienti qualora il servizio non sia espletato come assicurato e crei danni a utenti finali. Le forme di cui sopra verranno comunicate immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice. Le procedure di rimborso sono soggette alla vigilanza del Comitato permanente per attuazione della Carta dei Servizi Pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - e composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici. Le forme e modalità dei rimborsi previsti verranno definite nella Carta dei Servizi.

### **Mancata osservanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/1994**

L'inosservanza da parte della ditta aggiudicataria dei principi stabiliti dalla Direttiva del P.C.M. del 27/10/94 per l'erogazione del servizio costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente e dunque viene fatta valere in sede di penali e di provvedimenti di autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale.

I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penali, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.90, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico dell'impresa, di informazione a domicilio di tutti gli utenti secondo le modalità di cui al successivo comma.

La richiesta di eventuale sospensione del lavoro deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima alla stazione appaltante, fatto salvo l'onere di informazione ai soggetti destinatari del servizio a totale carico dell'impresa, consistente nella consegna a domicilio a tutti gli utenti di volantini informativi, non prima di un mese dalla data di sospensione e non nella settimana precedente alla stessa, e contenenti la data di sospensione, la data di recupero e di ripresa del servizio e il tipo di servizio in sospensione. Il testo del volantino deve essere concordato con la stazione appaltante.

## **Articolo 22 – Penalità e cause di risoluzione**

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro termine perentorio. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del 5% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettende fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

- a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;
- b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

Il Piano di Zona dell'Ambito S5, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento del servizio, senza che l'aggiudicatario possa nulla pretendere o eccepire a qualsiasi titolo, nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare il servizio da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

### **Articolo 23 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri**

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente sono a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione aggiudicatrice.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante. L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre alle norme precisate nel presente capitolato, l'impresa avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti durante l'espletamento del servizio, tutte le Leggi, Regolamenti e provvedimenti di ambito statale, provinciale e comunale sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che promulgati durante la durata del rapporto contrattuale.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- all'adozione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, della Carta dei Servizi, contenente informazioni per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio, la cui stesura deve seguire le indicazioni proposte dal Piano di Zona;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'aggiudicatario terrà sollevato il Piano di Zona dell'Ambito S5 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 24 – Il subappalto e le responsabilità relative**

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio/intervento oggetto del contratto.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nascondere fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 25 – Spese contrattuali**

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è quella in forma pubblica amministrativa.

#### **Articolo 26 – Domicilio e Foro competente**

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di Salerno.

#### **Articolo 27 – Documentazione del servizio e tutela della privacy**

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003.

I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

#### **Articolo 28 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato**

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Il Soggetto affidatario è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ovvero può provvedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

#### **Articolo 30 – Rinvio**

Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti, devono essere depositati nella stazione appaltante per la consegna al legittimo proprietario.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi e di somministrazione in quanto compatibile.

